



## Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

### Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria AFC / Operatore sociosanitario AFC

del ...

---

**86918**      **Operatrice sociosanitaria AFC / Operatore sociosanitario AFC**  
**Fachfrau Gesundheit EFZ / Fachmann Gesundheit EFZ**  
**Assistante en soins et santé communautaire CFC / Assistant en**  
**soins et santé communautaire CFC**

---

*La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),  
visto l'articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione  
professionale (LFPr);  
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione  
professionale (OFPr);  
visto l'articolo 4a capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>3</sup> sulla  
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),  
ordina:*

### Sezione 1: Oggetto e durata

#### Art. 1            Profilo professionale

Gli operatori sociosanitari con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

RS ...

- <sup>1</sup>    RS **412.10**
- <sup>2</sup>    RS **412.101**
- <sup>3</sup>    RS **822.115**

- a. curano e assistono i clienti, nell'ambito del processo di cura predefinito, in varie situazioni di assistenza;
- b. in collaborazione con il personale infermieristico diplomato aiutano i clienti in situazioni complesse, ad esempio nelle fasi finali della vita, in situazioni di crisi o in caso di alterazioni cognitive;
- c. eseguono attività medico-tecniche come la misurazione di parametri vitali, quali polso e pressione sanguigna, il prelievo di campioni di sangue e la somministrazione di medicinali in varie forme;
- d. si occupano della gestione della quotidianità e dell'ambiente di vita dei clienti, ad esempio organizzando attività o garantendo un ambiente sicuro e pulito;
- e. svolgono attività ausiliarie collaborando alla manutenzione degli arredi e delle attrezzature, nonché all'ammissione, al trasferimento, alla dimissione e al trasporto dei clienti;
- f. per svolgere queste attività sono necessarie una buona capacità di osservazione, un forte senso di responsabilità e la consapevolezza dell'importanza della collaborazione con i colleghi, il personale infermieristico diplomato, i terapisti e i medici; è altrettanto importante la capacità di mantenere e favorire la propria salute fisica ed emotiva.

## **Art. 2** Durata e inizio

<sup>1</sup> La formazione professionale di base dura tre anni.

<sup>2</sup> L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

## **Sezione 2: Obiettivi ed esigenze**

### **Art. 3** Principi

<sup>1</sup> Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

<sup>2</sup> Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

### **Art. 4** Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. cura e assistenza:
  1. aiutare i clienti nella cura del corpo e nella vestizione,
  2. proteggere i clienti dai danni alla salute attraverso misure profilattiche,
  3. aiutare i clienti nell'assunzione dei pasti,

4. favorire e mantenere le capacità motorie dei clienti,
  5. aiutare i clienti nelle funzioni corporali,
  6. aiutare i clienti nella respirazione:
- b. aiuto in situazioni complesse:
1. aiutare i clienti con malattie croniche e polimorbidità,
  2. mantenere il più possibile la qualità di vita dei clienti in situazioni palliative,
  3. aiutare i clienti con deficit cognitivi,
  4. aiutare i clienti in situazioni di crisi,
  5. aiutare i clienti con disturbi psichici,
  6. agire in caso di eventi imprevisti e situazioni di emergenza;
- c. atti medico-tecnici:
1. controllare i parametri vitali,
  2. preparare e somministrare medicinali,
  3. effettuare prelievi di sangue da vene e capillari,
  4. effettuare iniezioni sottocutanee e intramuscolari e inserire un accesso sottocutaneo,
  5. cambiare la medicazione in caso di normale decorso della guarigione senza misure aggiuntive,
  6. preparare infusioni senza medicinali aggiunti e sostituire infusioni con o senza medicinali aggiunti in presenza di un accesso venoso periferico preesistente,
  7. somministrare l'alimentazione per sonda tramite un accesso esistente;
- d. gestione della quotidianità e dell'ambiente di vita:
1. garantire un ambiente pulito e sicuro per i clienti,
  2. organizzare attività quotidiane con diversi clienti,
  3. aiutare i clienti a costruire e rispettare una routine quotidiana;
- e. svolgimento di processi ausiliari:
1. mantenere in buono stato gli arredi e le attrezzature,
  2. gestire il materiale di consumo e i medicinali,
  3. collaborare all'ammissione, al trasferimento e alla dimissione dei clienti,
  4. organizzare i trasporti dei clienti.

### **Sezione 3:**

### **Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup> All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

<sup>2</sup> Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

<sup>3</sup> Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

<sup>5</sup> L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

### **Sezione 4:**

### **Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento**

#### **Art. 6**                      Formazione professionale pratica

<sup>1</sup> La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Nel quadro della formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica è impartita sotto forma di parti pratiche integrate o di periodi di pratica in azienda. La formazione professionale pratica dura complessivamente da 65 a 87 settimane ed è ripartita sull'intera durata della formazione professionale di base come segue:

1° anno: 8-30 settimane;

2° anno: 10-30 settimane;

3° anno: 20-45 settimane.

**Art. 7** Scuola professionale

<sup>1</sup> L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1560 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Competenze operative				
– Cura e assistenza Aiuto in situazioni complesse	360	160	120	640
– Atti medico-tecnici Gestione della quotidianità e dell'ambiente di vita Svolgimento di processi ausiliari	160	160	80	400
<b>Totale conoscenze professionali</b>	<b>520</b>	<b>320</b>	<b>200</b>	<b>1040</b>
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	80	40	40	160
<b>Totale delle lezioni</b>	<b>720</b>	<b>480</b>	<b>360</b>	<b>1560</b>

<sup>2</sup> D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

<sup>3</sup> Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>4</sup> La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

<sup>5</sup> È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

**Art. 8** Corsi interaziendali

<sup>1</sup> I corsi interaziendali comprendono 34 giornate di otto ore.

<sup>2</sup> Le giornate e i contenuti sono ripartiti in tre corsi come segue:

<sup>4</sup> RS 412.101.241

Anno	Corsi	Campi di competenze operative	Num. giorni
1	1	Cura e assistenza Aiuto in situazioni complesse Atti medico-tecnici Gestione della quotidianità e dell'ambiente di vita	13
2	2	Cura e assistenza Aiuto in situazioni complesse Atti medico-tecnici	16
3	3	Cura e assistenza Aiuto in situazioni complesse	5
<b>Totale</b>			<b>34</b>

<sup>3</sup> Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

## Sezione 5: Piano di formazione

### Art. 9

<sup>1</sup> All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione<sup>5</sup> della competente organizzazione del mondo del lavoro.

<sup>2</sup> Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
  1. il profilo professionale,
  2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
  3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

<sup>3</sup> Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

<sup>5</sup> Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: [www.bvz.admin.ch](http://www.bvz.admin.ch) > Professioni A–Z.

## **Sezione 6:**

### **Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda**

#### **Art. 10**            Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di operatore sociosanitario AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di operatore sociosanitario qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

#### **Art. 11**            Numero massimo di persone in formazione in azienda

<sup>1</sup> Nelle aziende che impiegano un formatore al 60 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

<sup>2</sup> Per ogni altro specialista impiegato al 60 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

<sup>3</sup> È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

<sup>4</sup> Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

<sup>5</sup> In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

<sup>6</sup> L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere seguita da un formatore o da uno specialista.

## **Sezione 7:**

### **Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni**

#### **Art. 12** Documentazione dell'apprendimento

<sup>1</sup> Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

<sup>2</sup> Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

#### **Art. 13** Rapporto di formazione

<sup>1</sup> Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

<sup>2</sup> Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

<sup>3</sup> Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

<sup>4</sup> Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

#### **Art. 14** Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

<sup>1</sup> Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre, ad eccezione dell'ultimo semestre.

<sup>2</sup> I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

#### **Art. 15** Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.



## Sezione 8: Procedure di qualificazione

### Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
  1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
  2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo dell'operatore sociosanitario AFC, e
  3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

### Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

### Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

<sup>1</sup> Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di quattro ore; vale quanto segue:
  1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
  3. il campo di qualificazione comprende le competenze operative sottoelencate nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Competenze operative	Ponderazione
1	6 competenze operative a scelta tra tutti i campi di competenze operative	70 %
2	Colloquio professionale	30 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:

1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
  2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende tutti i campi di competenze operative.
- c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025<sup>6</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

<sup>2</sup> Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

**Art. 19** Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

<sup>1</sup> La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

<sup>2</sup> La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 30 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

<sup>3</sup> Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 50 per cento;
- b. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento.

<sup>4</sup> Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle quattro note conseguite nei controlli delle competenze.

<sup>5</sup> Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

<sup>6</sup> Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo articolo 17 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;

<sup>6</sup> RS 412.101.241

- b. conoscenze professionali: 40 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

#### **Art. 20**            Ripetizioni

<sup>1</sup> La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

<sup>2</sup> Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

<sup>3</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

<sup>4</sup> Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

### **Sezione 9: Attestazioni e titolo**

#### **Art. 21**

<sup>1</sup> Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

<sup>2</sup> L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «operatrice sociosanitaria AFC» / «operatore sociosanitario AFC».

<sup>3</sup> Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

### **Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione**

#### **Art. 22**            Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori sociosanitari AFC

<sup>1</sup> La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori sociosanitari AFC è composta da:

- a. 6-8 rappresentanti dell'organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario «OdASanté»;
- b. due rappresentanti delle scuole professionali;

c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

<sup>2</sup> Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

<sup>3</sup> La Commissione si autocostruisce.

<sup>4</sup> Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

## **Art. 23** Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

<sup>1</sup> Sono responsabili dei corsi interaziendali:

- a. le organizzazioni del mondo del lavoro cantonali e regionali in ambito sanitario «OdAGesundheit»;
- b. le organizzazioni del mondo del lavoro cantonali e regionali in ambito sociosanitario «OdA Gesundheit und Soziales».

<sup>2</sup> In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

<sup>3</sup> I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

<sup>4</sup> Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

## Sezione 11: Disposizioni finali

### **Art. 24** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 5 agosto 2016<sup>7</sup> sulla formazione professionale di base Operatrice sociosanitaria / Operatore sociosanitario con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

### **Art. 25** Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

<sup>1</sup> Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17–22) si applicano dal 1° gennaio 2030.

<sup>2</sup> Le persone che hanno iniziato la formazione di operatore sociosanitario AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

<sup>3</sup> Le persone che seguono una formazione abbreviata la svolgono e la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

<sup>4</sup> I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per operatore sociosanitario AFC entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore.

### **Art. 26** Titoli equivalenti

Sono equivalenti all'attestato federale di capacità di cui all'articolo 22 i titoli di infermiera / infermiere con certificati di competenza della Croce Rossa Svizzera.

### **Art. 27** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca  
e l'innovazione:

Martina Hirayama  
Segretaria di Stato

<sup>7</sup> RU 2016 3131; 2017 7331; 2024 156